

franco oro. (1) Vedi altro periodo a pag. 57, riga 3^a.

Costituendosi in giudizio l'Istituto, a mezzo di funzionari del Servizio legale, eccependo l'incostanza delle pretese avversarie, il giudice istruttore (nella persona dello stesso Presidente del Tribunale Dr. Liguori) ha ritenuto utile esperire il tentativo di conciliazione.

Praticamente, la divergenza tra le due opposte tesi si manifesta non nel criterio di liquidazione, superato dopo le due note sentenze Tagli e Perugini, ma nel parametro da adottare, in rapporto alle due richieste: franchi-svizzeri e maggiorazione del 12,5% del prezzo dell'oro.

Al riguardo, il Direttore generale osserva che, per quanto si attiene al secondo punto, sebbene la scadenza della polizza sia anteriore al decreto di maggiorazione, tuttavia la circostanza che il Barbini abbia presentato alla nostra Agenzia generale di Venezia i documenti per la liquidazione, restituendogli da questa dopo un certo lasso di tempo, potrebbe configurare la mora dell'Istituto, e quindi l'obbligo al risarcimento del danno per il ritardo; inoltre, già la nostra Commissione di Finanza, nella riunione del 2 dicembre 1946, espresse l'avviso di apportare a tali liquidazioni, la maggio-